

Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (di seguito Unione) istituito con Delibera n° 78 del 09/06/2015 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2

Composizione e sede

Il C.U.G. è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Il C.U.G. dell'Unione, ha sede principale in Via Real Collegio n. 10 a Moncalieri, o presso altra sede operativa. Le riunioni possono tenersi nella sede principale e in ogni altra sede dell'Unione.

Art. 3

Durata in carica

Il C.U.G. ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del C.U.G.

Art.4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il C.U.G., ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del C.U.G. si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Unione.

Art. 5

Convocazioni

Il C.U.G. si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta ogni sei mesi

Il Presidente convoca il C.U.G. in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno il 50% dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 2 giorni, prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6

Deliberazioni

Il C.U.G. può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei componenti del CUG.

Le riunioni del C.U.G. devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è

firmato dal Presidente e dal Segretario del CUG.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Il C.U.G. può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata all'ufficio personale dell'Unione.

Art. 7

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del C.U.G. che ne dà anche comunicazione all'ufficio personale dell'amministrazione e alle OO.SS. E RSU, per consentirne la sostituzione.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al C.U.G. e all'ufficio personale dell'Unione.

Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il C.U.G. può operare in commissioni o gruppi di lavoro

Il C.U.G. può deliberare la partecipazione alla seduta, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al C.U.G. senza diritto di voto .

Il Presidente, sentito il C.U.G, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del C.U.G stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al C.U.G e formula proposte di deliberazione.

Art. 9

Compiti del Comitato

Il C.U.G esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.Lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.

Art.10

Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti :

- dall'Unione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- dal servizio di prevenzione e sicurezza dell'Unione

La relazione deve essere trasmessa alla Giunta dell'Unione.

Art.11

Rapporti tra il C.U.G. e l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

I rapporti tra il C.U.G. e l'Unione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il C.U.G provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

Il C.U.G può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il C.U.G mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Unione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del C.U.G stesso.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal C.U.G nel corso dei suoi lavori devono

essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196.

Art. 13

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.